



**BANDO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6
LR 14 /2014**

ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE
IMPRESE

INDICE

PARTE I Finalità, programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto

Art. 1 - Finalità e oggetto del bando

Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli Accordi regionali di insediamento e sviluppo

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Forma e misura dell'agevolazione regionale

Art. 5 – Procedure di selezione degli interventi

PARTE II Presentazione e selezione del programma di investimento (Fase 1)

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 7 - Selezione del programma di investimento

Art. 8 - Criteri di valutazione dei programmi di investimento

Art. 9 - Risorse e Cronoprogramma

PARTE III: Istruttoria e Valutazione delle singole linee di aiuto (Fase 2)

Art. 10 - Istruttoria e valutazione degli interventi per i singoli aiuti richiesti

SEZIONE 1. Progetti di ricerca e sviluppo

SEZIONE 2. Progetti di innovazione delle PMI

SEZIONE 3. Investimenti produttivi (solo nelle aree assistite e/o per le PMI)

SEZIONE 4. Acquisto di servizi di consulenza per le PMI

SEZIONE 5. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti e all'adeguamento a norme ambientali

SEZIONE 6. Progetti di formazione e incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità

SEZIONE 7. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca

Parte IV Stipula dell'accordo, erogazione dei contributi, monitoraggio e controllo

Art.11 - Stipula dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo

Art.12 - Modalità di erogazione del contributo

Art.13 - Modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria

Art.14 - Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo di Programma

Art.15 - Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa

Parte V Informazioni agli investitori sulle opportunità del bando di gara

Art. 16 - Supporto agli investitori

Art. 17 - Informazioni sul procedimento amministrativo

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Parte VI Definizioni e requisiti

Art. 19 - Unità locale, impresa

Art. 20 - Programma di investimento, addetti, ULA, anno a regime e impatto occupazionale

Art. 21 - Durata del programma di investimento

Art. 22- Tipologia di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento

Art. 23 - Obblighi di informazione e comunicazione

Art. 24 - Spese ammissibili

PARTE I

Finalità, programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto

Art. 1 - Finalità e oggetto del bando

Il presente bando dà attuazione alla legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" che, al Titolo II, "Strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale" definisce, tra l'altro, i contenuti degli Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese, e le relative modalità di accesso ai contributi regionali da parte delle imprese individuando inoltre il ruolo dei diversi attori pubblici a supporto della procedura.

In particolare, il bando è finalizzato a promuovere gli Accordi regionali di insediamento e sviluppo, ovvero a sostenere programmi di investimento che rispondano agli obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale.

Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli Accordi regionali di insediamento e sviluppo

1. L'Accordo regionale di insediamento e sviluppo ha come ambito territoriale la regione Emilia-Romagna e ha per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di una tra le seguenti tipologie di programma di investimento con i relativi requisiti:
 - a. Programma di investimento e sviluppo industriale o di servizi di interesse regionale con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell'impresa e dell'eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 150 addetti;
 - b. Programma di investimento ad alto valore strategico per gli impatti sulle filiere esistenti o per lo sviluppo delle filiere innovative di specializzazione. Per alto valore strategico si intende un Programma di investimento con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell'impresa e dell'eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 50 addetti, di cui almeno il 40% laureati, da una significativa innovatività con riferimento a tecnologie abilitanti e digitali, da provata capacità di interconnessione con il sistema produttivo e di servizi regionale;
 - c. Programma di investimento per la creazione di Centri di ricerca e sviluppo e innovazione con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell'impresa e dell'eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Emilia Romagna di almeno 20 addetti laureati.
 - d. Programma di riconversione produttiva, da parte di imprese con un numero di addetti pari a un minimo di 100 unità, che preveda un impatto occupazionale aggiuntivo uguale o superiore al 10% rispetto a quello iniziale dell'impresa interessata, da raggiungere entro il termine di conclusione del programma. Inoltre, deve includere interventi in ricerca e innovazione a sostegno del programma di riconversione con un minimo di 5 addetti dedicati (inclusi nel calcolo dell'incremento occupazionale). Il Programma deve essere corredato da un accordo sindacale che riporta, tra l'altro, il piano occupazionale sia prima che dopo l'intervento.
2. Gli interventi oggetto della domanda di contributo non devono risultare avviati prima della richiesta di cui al successivo articolo 10, comma 1.

3. La durata del Programma di investimento non supera di norma i 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni e deve essere compatibile con la normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di accesso all'Accordo regionale per l'insediamento e lo sviluppo:
 - imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio regionale o le imprese già presenti con almeno una unità locale (cfr. art.19 comma 1) in Emilia-Romagna che intendono realizzare investimenti coerenti con quanto previsto al precedente art. 2;
 - aggregazioni di imprese, di cui alla precedente lettera a, costituite in forma consortile prima della presentazione della domanda.
2. Non sono ammissibili al presente bando le imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (denominato anche GBER), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26-06-2014, nonché le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, punto 18 del GBER.

Art. 4 - Forma e misura dell'agevolazione regionale

1. Al fini di sostenere il programma di investimento di cui all'articolo 2, possono essere concesse agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. Le agevolazioni che possono essere concesse sono dettagliate, sia con riferimento all'intensità che ai beneficiari, al seguente art. 22 e sono riconducibili al campo di applicazione delle seguenti categorie di aiuto:
 - a. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo;
 - b. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
 - c. Aiuti agli investimenti nelle aree assistite (riportate art. 22, punto 6) e per le PMI;
 - d. Aiuti per l'acquisto di servizi di consulenza per le PMI;
 - e. Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili nonché interventi per riciclo e riutilizzo di rifiuti
 - f. Aiuti alla formazione e aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
 - g. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca.
3. Possono inoltre essere concesse agevolazioni nelle medesime categorie di aiuto, in alternativa a quelle previste dal Regolamento (UE) N. 651/2014, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».
4. Le tipologie di spese ammissibili i cui limiti sono quelli previsti nel GBER, sono indicate all'Art. 24 del presente bando in relazione alla categoria di aiuto e al tipo di intervento. Per tutte le spese gli importi da considerare sono al netto dell'IVA e al lordo di altre imposte e/o oneri.

Art. 5 - Procedura di selezione degli interventi

1. La procedura di selezione del Programma presentato è di tipo valutativo ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 123/98.
2. La procedura di selezione avviene in due fasi:
 - Valutazione della strategicità del programma di investimento, dell'impatto regionale sull'occupazione e sulla competitività, della coerenza e qualità dei progetti previsti, della compatibilità rispetto alle strategie di sviluppo locali e regionale (**Fase 1**).
 - Valutazione, per i soli programmi di investimento che hanno superato la prima fase, dei singoli progetti di dettaglio e la definizione di quanto previsto all'art. 6 e seguenti della L.R. 14/2014, per giungere alla definizione puntuale dei contenuti e del valore dell'Accordo Regionale di Insediamento e Sviluppo (**Fase 2**).

PARTE II Presentazione e selezione dei programmi di investimento (Fase 1)

Art. 6 -Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La data di apertura del bando è fissata al 15-03-2016 e la prima scadenza periodica per la presentazione delle domande di aiuto è fissata alla data del 15-05-2016. La Regione Emilia-Romagna, al termine del processo di valutazione, individua le eventuali risorse finanziarie ancora disponibili e valuta se riaprire il bando con una successiva scadenza. A tale scopo, ad ogni scadenza, la presentazione delle domande sarà sospesa per 60 (sessanta) giorni e sarà ripresa a seguito di atto del dirigente competente.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per il bando, la Regione provvederà con specifico provvedimento del Dirigente competente alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.E.R e sul proprio sito internet <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>. A fronte di ulteriori risorse disponibili, in qualsiasi momento, la Regione si riserva la facoltà di finanziare le domande ammesse in graduatoria ma non finanziate, e/o riattivare il bando.
2. Le domande di accesso all'accordo (di seguito: domanda) dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet regionale: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>.
3. Le linee guida per la compilazione e la trasmissione on-line delle domande unitamente alla documentazione prevista dal presente bando, saranno disponibili sul medesimo sito internet regionale sopra citato.
4. La descrizione del Programma dovrà fornire tutte le informazioni riferite alle opere infrastrutturali funzionali e ritenute necessarie e allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla sua realizzazione. Dovrà inoltre contenere schede sintetiche dei singoli progetti per i quali viene chiesto il contributo coerenti con le tipologie di aiuto riportate all'art. 4 e in particolare:
 - A. Progetti di ricerca e sviluppo;
 - B. Progetti di innovazione (solo per le PMI);
 - C. Investimenti produttivi (solo nelle aree assistite e per le PMI);
 - D. Acquisto di servizi di consulenza (solo per le PMI);
 - E. Investimenti per la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico;
 - F. Realizzazione di laboratori di ricerca;
 - G. Progetti di formazione e assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.
5. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze anche penali prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

6. La domanda, compilata attraverso il sistema web, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, pena la non ammissibilità della stessa, con la seguente modalità prevista dalla normativa vigente: firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato. L'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS). Sarà ammessa una sola domanda afferente allo stesso gruppo industriale.
7. Alla domanda, l'impresa dovrà allegare esclusivamente in formato pdf i documenti previsti. Tra questi, in particolare: ultimo bilancio approvato, documentazione per la certificazione antimafia, dichiarazione relativa alla dimensione di impresa, atti degli organi societari comprovanti la volontà di realizzare l'investimento. Qualsiasi altro documento allegato alla domanda non previsto dal presente bando, e ritenuto utile alla valutazione del Programma, sarà utilizzato a insindacabile giudizio del Nucleo di valutazione.
8. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.
9. Non saranno ammesse alla fase di valutazione di cui al presente articolo le domande:
 - a. trasmesse con modalità differenti da quelle previste;
 - b. non firmate digitalmente con la modalità sopra indicata;
 - c. firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
 - d. con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - e. inviate oltre il termine di presentazione previsto dal bando.

Art. 7 - Selezione dei programmi di investimento

1. Il Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo nomina il nucleo di valutazione che sarà composto di 5 membri di cui almeno due esterni di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto del Programma presentato.
2. Alla scadenza sopra indicata, le domande inviate alla Regione Emilia-Romagna saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità. L'istruttoria di ammissibilità formale del Programma di investimento verifica le condizioni soggettive del proponente di cui all'art. 3, la completezza della documentazione del Programma, la regolare presentazione on-line della domanda e della relativa documentazione allegata, la rispondenza del Programma ai vincoli formali di cui all'art. 3 del presente bando. In caso di documentazione incompleta di tipo non sostanziale, la Regione Emilia-Romagna ne può richiedere l'invio, che deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
3. In caso di insussistenza dei requisiti soggettivi o di altre condizioni di ammissibilità, il responsabile del procedimento comunica al Proponente il provvedimento di rigetto.
4. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale, la Regione Emilia-Romagna ne dà tempestiva comunicazione agli enti locali interessati dal programma di investimento, al fine dell'avvio delle valutazioni in merito alla compatibilità dell'investimento con i programmi di sviluppo e con la pianificazione locale.
5. Le domande ritenute ammissibili vengono inviate al nucleo di valutazione che provvederà a valutarle in base ai criteri di cui all'art. 8 e a formulare la graduatoria. Il nucleo di valutazione si avvale di ERVET per la fase di istruttoria tecnica, che consiste nella predisposizione di un fascicolo contenente la verifica degli elementi relativi alla sostenibilità finanziaria e industriale, sociale, ambientale e insediativa e, nell'insieme, della fattibilità del programma di investimento.
6. Il nucleo di valutazione, a partire dal fascicolo di istruttoria e tenuto conto dei pareri degli Enti locali, provvede all'istruttoria, definisce i punteggi, redige la graduatoria e individua il massimo del contributo concedibile, fatta salva la valutazione dei progetti di dettaglio che verrà effettuata nella seconda fase. Il nucleo, durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, può acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese utili ai fini della conclusione dell'istruttoria.

7. L'ammontare massimo concedibile del contributo è determinato dal nucleo di valutazione in base a quanto previsto dall'articolo 22 per ogni categoria di aiuti di cui all'articolo 4, sulla base delle informazioni fornite nelle schede descrittive sintetiche allegate al programma di investimento.
8. La Giunta, preso atto degli esiti della valutazione, nonché dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili, con proprio atto approva la graduatoria delle iniziative e definisce l'entità complessiva massima del contributo concedibile nel rispetto dei limiti di quanto determinato dal nucleo di valutazione.
9. A seguito della valutazione, il responsabile di procedimento informa e consulta le parti sociali sui contenuti del programma di investimento ai sensi dell'art. 6 comma 6 della LR 14/2014.
10. Ai fini della selezione, sono considerate prioritarie le proposte dei soggetti sottoscrittori di Accordi di Programma fra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dei Contratti di Sviluppo ai sensi del Decreto Ministeriale 9 dicembre 2014.

Art. 8 - Criteri di valutazione del programma di investimento

1. I programmi di investimento ammissibili saranno valutati con riferimento alla capacità del soggetto di realizzare il programma di investimento e sul merito tecnico del Programma e dei singoli interventi previsti.
2. Con riferimento alla capacità economico-finanziaria del soggetto proponente si valuta se la copertura del Programma sia assicurata, se vi sia congruenza fra capitale netto e costo dell'investimento nonché la sostenibilità finanziaria complessiva dell'intervento.
3. Per quanto riguarda il programma di investimento ed i singoli interventi, si utilizzano i seguenti criteri di valutazione:
 - Qualità del programma di investimento proposto con riferimento al grado di completezza e definizione della proposta, alla valenza industriale, alle prospettive di mercato, alla sostenibilità economica e rilevanza occupazionale prevista.
 - Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale, in termini di relazioni di filiera con il sistema della fornitura locale e con riferimento alla penetrazione nei mercati esteri, nonché di coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Strategia per la Specializzazione Intelligente (S3 – Smart Specialization Strategy) e di potenziale creazione e diffusione di conoscenze e competenze per l'occupabilità delle persone e la competitività della filiera.
 - Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente e degli eventuali partner di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie.
 - Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento.
 - Sostenibilità ambientale, considerando gli obiettivi di razionalizzazione delle risorse, risparmio energetico, riduzione delle emissioni e minor consumo di suolo.
 - Sostenibilità sociale, in termini di inclusione sociale, valorizzazione del lavoro in termini di sicurezza dei lavoratori e della responsabilità sociale nella filiera dei fornitori.

Criterio	Punteggio Massimo	Soglia minima
Qualità del programma di investimento proposto	30	18
Rilevanza delle ricadute per il sistema regionale	20	12
Capacità tecnica e finanziaria del proponente	20	12
Cantierabilità del programma di investimento	10	6
Sostenibilità ambientale	10	6

Sostenibilità sociale	10	6
TOTALE	100	75

4. Sono considerati ammissibili al finanziamento i programmi di investimento che ottengono il punteggio minimo per ciascun dei criteri indicati nella suddetta tabella e un punteggio complessivo superiore a 75. L'assegnazione del punteggio tiene conto sia di quanto previsto dal programma di investimento che dagli elementi aggiuntivi definiti nelle schede descrittive sintetiche. Ai soli progetti ammissibili sulla base dei criteri di cui al comma 3, potrà essere attribuito un punteggio addizionale pari a 2, sulla base del seguente criterio di priorità: Collaborazioni con laboratori della Rete accreditati ai sensi della DGR 762/2014.
5. In caso di parità di punteggio tra più proponenti verrà data priorità a quelli che posseggono il rating di legalità con punteggio maggiore (secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57), altrimenti si provvederà al riparto delle risorse residue tra i beneficiari a parità di punteggio

Art. 9 -Risorse e Cronoprogramma

1. Le risorse disponibili sul Bilancio regionale sono:

UPB	CAPITOLO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	Totale
	23032	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00

2. Le risorse saranno assegnate in base alle modalità prevista al precedente art. 7. In caso di insufficienza delle risorse queste saranno assegnate in base alla graduatoria. La Regione Emilia-Romagna si riserva comunque la possibilità di integrare le risorse con ulteriori risorse comunque disponibili.
3. La realizzazione del programma di investimento, i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti (per un massimo di tre) sono normate dall'Accordo stipulato.
4. Le risorse afferenti ai progetti di formazione professionale e di assunzione di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate sono addizionali rispetto a quelle indicate al punto 1.

PARTE III: Istruttoria e Valutazione dei singoli progetti (Fase 2)

Art.10 - Istruttoria e valutazione degli interventi per i singoli aiuti richiesti

1. Entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Programma di investimento, l'impresa, o il consorzio di imprese, presenta tutti i progetti di dettaglio per i singoli aiuti richiesti.
2. I progetti, redatti sulla base del format elettronico messo a disposizione dalla piattaforma elettronica, dopo una prima istruttoria tecnica relativa alla loro completezza, sono sottoposti al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione, che si avvale del supporto tecnico di ERVET, potrà essere integrato, con atto del Direttore attività Produttive, commercio e turismo da uno o più esperti per ogni singola categoria di aiuto. La relazione di istruttoria tecnica degli interventi è trasmessa al nucleo di valutazione che provvede, secondo quanto previsto da ciascuna linea di aiuto, alla determinazione sia del punteggio e alla eventuale rideterminazione delle spese.
3. Con riferimento alle iniziative oggetto di Accordi di Programma fra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dei Contratti di Sviluppo, il proponente presenta gli

interventi di cui al presente articolo per cui è previsto il co-finanziamento in capo alla Regione Emilia-Romagna, solo successivamente all'approvazione da parte di INVITALIA del Programma di cui all'accordo medesimo candidato a valere su risorse del MISE. Si procede alla valutazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, di cui è previsto il co-finanziamento in capo alla Regione Emilia-Romagna, a condizione che eventuali interventi non ammessi da INVITALIA non inficino, a giudizio del nucleo di valutazione, la tenuta del programma di investimento complessivo.

4. Il nucleo di valutazione presenta gli esiti della valutazione al Responsabile del Procedimento che ne informa la Giunta ai fini della consultazione delle parti sociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 della L.R. 14/2014.
5. A seguito dell'approvazione, o meno, dei singoli interventi di cui alle successive Sezioni del presente articolo e a condizione che eventuali interventi non ammessi dal nucleo di valutazione non inficino, a giudizio di quest'ultimo, la tenuta del programma di investimento complessivo, il Responsabile del Procedimento provvede alla stesura dell'Accordo di insediamento e sviluppo (secondo quanto previsto al successivo art. 11), che è sottoposto ed approvato dalla Giunta con le modalità previste dall'art. 6 comma 7, della L.R. 14/2014.
6. Di seguito vengono illustrati per ogni tipologia di aiuto:
 - la tipologia di interventi ammissibili;
 - le spese ammissibili ;
 - l'intensità di aiuto;
 - i criteri di valutazione.

SEZIONE 1. Progetti di ricerca e sviluppo

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a 750 mila Euro e rientrare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 del GBER, nelle definizioni di cui all'articolo 2, punti 85 e 86 del medesimo GBER.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi di ricerca e sviluppo collegati agli obiettivi del programma di investimenti, le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 25, comma 3, del GBER e sono individuate all'Art. 24 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento riguardi la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione si avvale dei criteri di priorità vigenti relativi all'azione 1.1.1 e 1.1.4 del POR FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità di contributo.

Criteri di valutazione

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità tecnico scientifica e completezza dell'intervento di ricerca e sviluppo, con riferimento al grado di definizione e di chiarezza dello stesso, agli obiettivi generali e specifici, alla fattibilità industriale e alle prospettive di mercato (punteggio massimo 45, soglia minima 27);
- b. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del l'intervento (punteggio massimo 10, soglia minima 6), cioè coerenza e congruenza dei costi necessari e dell'impegno finanziario complessivo rispetto alle attività previste;

- c. grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, (punteggio massimo 20, soglia minima 12) inteso come avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico e delle possibili applicazioni industriali e commerciali rispetto al contesto esistente, della risposta a nuovi bisogni, sviluppo di nuove nicchie di mercato, nuove funzionalità, ecc., verificando se tale avanzamento sussiste al livello del settore o filiera in regione, o del contesto internazionale;
- d. contributo all'avanzamento tecnologico della filiera e impatto dei risultati della filiera regionale sulla competitività internazionale (punteggio massimo 10, punteggio minimo 6), consistente nel valutare il contributo al rafforzamento della filiera regionale, in termini di introduzione di nuove tecnologie, estensione della gamma delle produzioni o della filiera, di crescita occupazionale, di rafforzamento competitivo e aumento delle esportazioni;
- e. capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi dell'intervento e alle attività previste (punteggio massimo 10, soglia minima 6), in cui viene valutato se il proponente presenta competenze e organizzazione per sviluppare l'intervento di ricerca, nonché di esserne in grado di sfruttare industrialmente e commercialmente i risultati;
- f. capacità di intercettare le direttrici di cambiamento della S3 (punteggio massimo 5, soglia minima 3), vale a dire la capacità di contribuire agli obiettivi generali dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo della società dell'informazione, del miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle persone.

Gli interventi per essere approvati non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio, nonché al punteggio complessivo di 70 punti.

SEZIONE 2. Progetti di innovazione delle PMI

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alle innovazioni di prodotto e di processo previsti dal programma di investimento e rientranti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del GBER, nelle definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'articolo 2 del medesimo GBER;

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi di innovazione di processo e/o di prodotto, le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI), comma 2 del GBER e sono individuate all'Art. 24 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) è del 50% e l'entità massima di aiuto è determinata dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione si avvale dei criteri di priorità vigenti relativi all'azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità di contributo.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono i seguenti:

Qualità tecnica e completezza dell'intervento di innovazione, in termini di:

- a. definizione degli obiettivi (punteggio massimo 10, punteggio minimo 6);
- b. qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento (punteggio massimo 10, punteggio minimo 6);
- c. capacità ed esperienza di intercettare le direttrici di cambiamento della S3 oppure grado di innovazione dell'intervento proposto e contributo rispetto all'avanzamento tecnologico, organizzativo, strategico del proponente (punteggio massimo 10, punteggio minimo 6);
- d. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento (punteggio massimo 10, punteggio minimo 6);
- e. impatto sulla competitività della filiera, ricadute industriali e occupazionali per il proponente e per la

filiera, grado di diversificazione produttiva e di mercato (punteggio massimo 10, punteggio minimo 6).
Gli interventi per essere approvati non devono essere inferiori ai punteggi minimi indicati nelle lettere da a. ad e. nonché al punteggio complessivo di 35 punti.

SEZIONE 3. Investimenti produttivi (solo nelle aree assistite e/o per le PMI)

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione radicale del processo produttivo complessivo.
- b. acquisizione di attivi di un'unità produttiva per dar luogo ad una nuova attività non in continuità con l'impresa precedente, capace di ampliare e/o diversificare la produzione mediante prodotti e/o processi nuovi.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, individuate all'Art. 24 del bando, connesse al programma di investimenti:

- di sviluppo industriale o di servizi di interesse regionale localizzato nelle zone ammissibili agli Aiuti a finalità regionale agli investimenti (di cui all'articolo 22 comma 6), sono quelle indicate all'articolo 14, comma 4, del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 5 a 9 del medesimo articolo 14;
- di sviluppo industriale o di servizi di interesse localizzato nelle zone regionali non ammissibili agli Aiuti a finalità regionale agli investimenti candidate da PMI, sono quelle indicate all'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), comma 2, del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 3 a 5 del medesimo articolo 17.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), per gli investimenti di cui ai comma 1 lettera a. e b. delle "tipologie di interventi ammissibili" della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Per quanto riguarda gli interventi di cui al comma 1 lettera a. e b. delle "tipologie di interventi ammissibili" della presente sezione:

- a. Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di (da 1 a 10, punteggio minimo 6):
 - definizione degli obiettivi;
 - qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento;
 - capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo, crescita e ricadute occupazionali;
- b. Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di sostenibilità e di economicità della proposta (da 1 a 10, punteggio minimo 6);
- c. Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche e migliorare la sicurezza e sostenibilità ambientale delle produzioni (da 1 a 10, punteggio minimo 6);
- d. Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti dell'impresa per una migliore presenza e competitività sui mercati di riferimento (da 1 a 10, punteggio minimo 6).

Gli interventi per essere approvati non devono essere inferiori ai punteggi minimi indicati nelle lettere da a. ad d. nonché al punteggio complessivo di 28 punti.

Il nucleo di valutazione si avvale dei criteri di priorità vigenti relativi all'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità massima di contributo.

SEZIONE 4. Acquisto di servizi di consulenza per le PMI

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento altri costi di consulenza che non rientrano fra le altre spese ammissibili del Bando, che rispettano quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del GBER, e che sono necessari all'avvio e/o alla realizzazione del programma di investimento.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili, individuate all'Art. 24 del bando, connesse al programma di investimenti sono spese per la progettazione degli interventi candidati da PMI, sono quelle indicate all'articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del GBER con le limitazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 18.

Intensità dell'aiuto

Per queste spese, l'intensità non supera il 50% dei costi ammissibili.

Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. chiara identificazione del contributo della consulenza alla realizzazione degli obiettivi previsti dal programma di investimento (da 1 a 10, punteggio minimo 6);
- b. qualità delle procedure di attivazione delle prestazioni previste (da 1 a 10, punteggio minimo 6);
- c. qualità delle competenze coinvolte nell'intervento (da 1 a 10, punteggio minimo 6).

Gli interventi per essere approvati non devono essere inferiori ai punteggi minimi indicati nelle lettere da a. ad c. nonché al punteggio complessivo di 21 punti.

SEZIONE 5. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti e all'adeguamento a norme ambientali

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica;
- b. investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento;
- c. investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- d. investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico;
- e. investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Spese ammissibili

Per le diverse tipologie di investimento sono ammissibili le spese indicate dal GBER secondo i seguenti criteri:

- investimenti sub a), le spese indicate all'articolo 38, comma 3, del GBER;
- investimenti sub b), le spese indicate all'articolo 40, comma 4, del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 3 del medesimo articolo;
- investimenti sub c), le spese indicate all'articolo 41, comma 6 del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo;

- investimenti sub d), le spese indicate all'articolo 46, comma 2 del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
- investimenti sub e), le spese indicate all'articolo 47, comma 7 del GBER con le limitazioni di cui ai commi da 2a 7 del medesimo articolo; non sono ammissibili gli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

Le spese sono individuate all'Art. 24 del bando.

Si precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti e alle opere delle tipologie di interventi ammissibili di cui ai precedenti punti a. b. c. d., deve essere timbrata, firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pena la non ammissibilità dell'intervento. L'asseverazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando e sono determinate dalla Giunta Regionale su proposta del nucleo di valutazione. Essa è definita in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che gli interventi ricadano:

- nell'ambito degli articoli 38 , 40 e 41 del GBER, per quelli di cui alle precedenti lettere a, b e c;
- nell'ambito degli articoli 46 e 47 del GBER per quelli di cui alle precedenti lettere d ed e.

Nel caso il Programma preveda l'attivazione di almeno due degli interventi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d ed e, fermo restando l'intensità del contributo di ogni tipologia di aiuto, l'entità massima dell'aiuto per impresa e progetto è pari a 2 milioni di euro. Nel caso di attivazione di uno solo dei cinque interventi in questione, l'entità dell'aiuto è pari a 0,5 milioni di euro per impresa e progetto.

Criteri di valutazione

Per quanto riguarda gli interventi della presente sezione i criteri di valutazione sono i seguenti:

- a. Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di (da 1 a 10, punteggio minimo 6):
 - definizione degli obiettivi;
 - qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento.
- b. Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di sostenibilità e di economicità della proposta (da 1 a 10, punteggio minimo 6).
- c. Capacità della proposta di contribuire a (da 1 a 10, punteggio minimo 6):
 - ridurre l'emissione di gas serra;
 - minimizzare gli impatti ambientali correlati all'intervento;
 - ridurre l'utilizzo di energia da fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili;
 - ridurre i consumi energetici rispetto ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, preso a riferimento ai fini del rispetto di quanto previsto dagli articoli 38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2, e 47.7. del GBER.

Gli interventi per essere approvati devono superare il punteggio complessivo minimo di 21 punti.

Per tutte le tipologie di interventi della presente sezione, il nucleo di valutazione si avvale dei criteri di priorità vigenti relativi all'azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020 per quanto applicabili, approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini della proposta alla Giunta circa l'intensità massima di contributo.

SEZIONE 6. Progetti di formazione e incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità

Tipologia degli interventi ammissibili

Per la formazione, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. prima formazione,

- b. riqualificazione dei lavoratori ,
- c. aggiornamento dei lavoratori,

nel rispetto delle disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1298 del 14/09/2015 e in applicazione delle unità di costi standard di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1568/2011 e 970/2015.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente dall'impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato ai sensi delle disposizioni regionali. In particolare sono ammissibili operazioni comprendenti progetti di formazione continua e azioni di accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese.

Le attività rientrano nel regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 631 del 08/06/2015, base giuridica della comunicazione SA.42272 del 24 giugno 2015 "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti con particolare riguardo alle fasce deboli" ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (CE) N. 651/2014

Per quanto attiene alle assunzioni, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. le assunzioni riguardanti i lavoratori svantaggiati;
- b. le assunzioni riguardanti i lavoratori disabili.

Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero. Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 412/2015, sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.

Le attività rientrano nel regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 23/04/2015, base giuridica della comunicazione SA.41831 dell'8 maggio 2015 "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna rivolti a favorire l'occupazione" ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 35 del Regolamento (CE) N. 651/2014.

Spese ammissibili

Per gli interventi formativi le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.42272 del 24 giugno 2015, dettagliate nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015.

Relativamente alle assunzioni, le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 412 del 23/04/2015, base giuridica della comunicazione SA.41831 dell'8 maggio 2015 ed in particolare:

- per gli interventi rientranti nella tipologia A sono:
 - costo salariale del lavoratore;
- per gli interventi rientranti nella tipologia B, le spese ammissibili sono:
 - costo salariale del lavoratore;
 - costi aggiuntivi per assistenza al lavoratore da parte di altro personale;
 - costi per acquisto di attrezzature/ software; trasporti;
 - salario del lavoratore per ore impiegate in riabilitazione.

Per entrambe le tipologie sono incentivabili solo le assunzioni per contratti di lavoro a tempo indeterminato per un importo non inferiore a euro 6.000,00 e comunque solo nei casi in cui la retribuzione assicurata al/lavoratore/lavoratrice a seguito della sua assunzione sia superiore a € 15.000,00 annui lordi.

Le spese ammissibili sono individuate all'Art. 24 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando. Esse sono definite in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento preveda la formazione o meno di soggetti svantaggiati o disabili. L'aiuto concesso ad un'impresa ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 970/2015 per la formazione non può eccedere la somma di 2.000.000,00 EURO.

Per interventi che prevedono l'assunzione e l'occupazione di lavoratori svantaggiati e/o con disabilità, l'importo massimo di aiuto ad una impresa per intervento finanziato non può comunque superare 1.000.000,00 di euro.

Per le assunzioni a tempo indeterminato incentivate, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo prima dello scadere dei 2 anni di durata minima, a seguito di:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni volontarie (non per giusta causa);

il soggetto beneficiario mantiene il diritto all'incentivo nelle seguenti misure determinate sulla durata effettiva del rapporto di lavoro:

- fino a 12 mesi: nessun incentivo;
- da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: 50% dell'entità dell'incentivo;
- da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: 100% dell'entità dell'incentivo.

Criteri di valutazione

Per gli interventi valgono i seguenti criteri:

a) Finalizzazione (da 1 a 45, punteggio minimo 27):

- Coerenza della proposta rispetto al piano di investimento;
- Qualità e completezza dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi;
- Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari;

b) Qualità progettuale (da 1 a 35, punteggio minimo 21)

Per gli interventi formativi:

- Coerenza della proposta rispetto a competenze, conoscenze e abilità attese al termine;
- Congruenza dei contenuti didattici, delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi;
- Adeguatezza delle risorse professionali e strumentali;

Per le assunzioni:

- Coerenza della proposta rispetto ad azioni per sostenere l'occupabilità dei lavoratori;

c) Rispondenza alle priorità (da 1 a 20, punteggio minimo 12):

- Sviluppo economico;
- Sviluppo territoriale;
- Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità.

Gli interventi per essere approvati non devono avere un punteggio complessivo inferiore a 70 punti.

SEZIONE 7. Investimenti per la realizzazione di strutture di ricerca

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 91, del GBER, che svolge esclusivamente attività economiche a condizione che l'accesso all'infrastruttura sia aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli da disciplinare nell'ARIS al fine di assicurare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 4 del GBER, che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

Spese ammissibili

I costi ammissibili, individuati all'Art. 24 del bando, corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali necessari alla creazione dell'infrastruttura di ricerca.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a. qualità tecnico scientifica e completezza dell'intervento, con riferimento al grado di definizione e di chiarezza dello stesso, agli obiettivi generali e specifici, alla fattibilità industriale e alle prospettive di mercato (punteggio massimo 45, soglia minima 27);
- b. adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento (punteggio massimo 10, soglia minima 6);
- c. grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, (punteggio massimo 20, soglia minima 12) e rispetto allo stato di avanzamento tecnologico della filiera;
- d. contributo all'avanzamento tecnologico della filiera e impatto dei risultati della filiera regionale sulla competitività internazionale (punteggio massimo 10, punteggio minimo 6);
- e. capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi dell'intervento (punteggio massimo 10, soglia minima 6);
- f. capacità di intercettare le direttrici di cambiamento della S3 (punteggio massimo 5 punteggio minimo 3), vale a dire la capacità di contribuire agli obiettivi generali dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo della società dell'informazione, del miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle persone.

Gli interventi per essere approvati non devono essere inferiori ai punteggi minimi indicati nelle lettere da a. ad f. nonché al punteggio complessivo di 70 punti.

Parte IV Stipula e gestione dell'accordo di insediamento e sviluppo

Art.11 - Stipula dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1 In caso di valutazione positiva del programma di investimento, la Regione Emilia-Romagna predisponde una bozza di accordo i cui contenuti sono definiti in osservanza di quanto descritto all'art.7 della LR 14/2014.

L'Accordo deve contenere, in particolare: (i) i contenuti e l'ammontare complessivo dell'investimento, (ii) la forma e l'entità dei finanziamenti di parte pubblica, e la modalità di erogazione, (iii) i tempi di realizzazione fino all'entrata a regime, (iv) il cronoprogramma di spesa e di attuazione distinto per intervento finanziato e per soggetto beneficiario, (v) le risorse impiegate nello sviluppo delle attività progettuali dai contraenti, (vi) le ricadute occupazionali, di collaborazione con le imprese locali, e le ricadute tecnologiche previste, (vii) gli impegni dei contraenti pubblici e privati, (viii) la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione, (ix) le azioni di verifica e di vigilanza sull'attuazione del

Programma con eventuali interventi correttivi e sostitutivi, (x) i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili, (xi) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti, (xii) la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e delle infrastrutture e servizi ad essi connessi, (xiii) le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti, nonché le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Accordo è approvato dalla Giunta Regionale ed è sottoscritto dall'impresa o dal consorzio di imprese, dalla Regione Emilia-Romagna e da ogni altro soggetto che concorre alla sua attuazione.

Art.12 - Modalità di erogazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avverrà secondo il cronoprogramma contenuto nell'ARIS per ciascun progetto, con le seguenti modalità:
 - a. stati di avanzamento della realizzazione dei progetti, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista;
 - b. saldo, ad ultimazione di ciascun progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista.
2. Le liquidazioni sono subordinate:
 - alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati. Qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà a una rideterminazione del contributo concesso, tenendo conto della eventuale riduzione. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso sarà riportata al valore ammesso.
 - alla presenza di almeno una unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Art.13 - Modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria

1. La Regione con propri atti formali, provvederà all'approvazione delle linee guida e della modulistica per la rendicontazione dei progetti, nei quali potranno essere contenute modifiche correttive ed integrative di carattere tecnico, non alterando i criteri e i principi desumibili dal presente bando.
2. Ai fini della liquidazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno produrre relazioni tecniche del programma di investimento complessivo e dell'avanzamento dei singoli progetti, nonché rendicontazioni finanziarie dei progetti.

Le relazioni tecniche, la cui modulistica sarà comunque predisposta dalla Regione con atto successivo, saranno firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti con riferimento all'accordo siglato ed al cronoprogramma approvato. Le relazioni tecniche relative ai singoli progetti dovranno contenere altresì una descrizione analitica delle spese contenute nelle **rendicontazioni finanziarie** con indicazione delle finalità delle stesse, nonché ogni altra documentazione utile a documentare l'attività svolta.

Nelle rendicontazioni finanziarie dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento. La rendicontazione di spesa dovrà avvenire tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Quanto dichiarato comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni stabilite nell'articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni false o mendaci.

3. Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo per essere considerate ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:
 - essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato nell'Accordo;
 - rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'Accordo;
 - riferirsi alla realizzazione degli interventi approvati dalla Regione;

- rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili dalla Regione;
- essere state preventivamente indicate nella di domanda di contributo oppure nella richiesta di variazioni;
- essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate;
- essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo (in altri termini, le fatture e i documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del contributo).

Ai fini della rendicontazione, per le tipologie di interventi realizzati per cui è previsto per legge e/o richiesto e/o previsto dalla Regione, il beneficiario dovrà produrre la documentazione tecnica firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, le certificazioni di legge, e copia della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori.

4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà:

- a. essere sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- b. includere la relazione tecnica descrittiva sullo stato di attuazione degli interventi e dell'intero programma;
- c. riportare il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per realizzazione dell'intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con numero, data di emissione, descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA, di ciascuna fattura;
- d. attestare che al momento della richiesta di erogazione:
 - l'impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l'ammissibilità ai contributi;
 - non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune o di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
 - l'impresa si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - l'impresa ha aderito ai principi etici della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese;
 - l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione (ad eccezione del caso di acquisizione di attivi di un'unità produttiva, così come previsto alla sez. 2 dell'art. 10 del bando);
- e. contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;

- contenere l'impegno dell'impresa a consentire gli opportuni controlli e ispezioni;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- f. indicare i dati riferiti all'occupazione aziendale alla conclusione del Programma con particolare riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato (con contratto a tempo pieno o part-time non inferiore all'80%).
5. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere allegati:
- a. gli originali delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) quietanzate;
 - b. per ogni consulenza esterna dovranno essere allegati:
 - copia del contratto;
 - fatture di spesa quietanzate;
 - relazione finale, predisposta dallo stesso soggetto consulente, indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti;
 - estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i attestante il versamento del compensi corrisposti;
 - modello di pagamento F24 utilizzato dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali;
 - c. documentazione comprovante l'incremento numerico di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o part-time pari o superiore alla conclusione del Programma e dei singoli interventi che lo compongono e modello di pagamento F24 utilizzato dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali;
 - d. richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria e firmata digitalmente, con la quale viene indicata la modalità di riscossione del contributo prescelta. E' consentita esclusivamente la modalità di riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria. Il fac-simile per la richiesta di pagamento è fornito dalla Regione.
6. La prima richiesta di erogazione deve avvenire successivamente all'inizio del Programma che coincide con la data dell'ammissibilità delle spese. La data di conclusione del Programma coincide con la data dell'ultimo pagamento relativo alle spese finanziate (e comunque entro i 48 mesi di norma dalla data di determinazione della concessione delle agevolazioni). La Regione Emilia-Romagna predispone, con il supporto di ERVET, una relazione finale in merito alla realizzazione del programma di investimento.

Art.14 - Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo di Programma

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni.
2. La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.
3. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
4. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale RER o ad altri soggetti da essa incaricata l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

5. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo sopralluoghi ispettivi anche a campione al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.
6. In esito a tali controlli ed in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'Accordo e/o la revoca (parziale o totale) del finanziamento e del contributo, nei seguenti casi:
 - a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'accordo, secondo quanto previsto al precedente art. 2 del presente bando;
 - b. mancato avvio od interruzione dell'iniziativa, qualora questo dipenda dal beneficiario;
 - c. qualora la realizzazione del singolo intervento avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto all'art. 15 "Varianti del Programma di investimento e operazioni straordinarie" del bando;
 - d. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - e. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
 - f. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - g. qualora il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che determini l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimento;
 - h. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il contratto, ove non autorizzati dalla Regione;
 - i. qualora il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
 - j. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del Programma e/o del singolo intervento inferiore al 70 % di quelle ammesse con il provvedimento di concessione;
 - k. in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi i 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - l. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - m. nel caso in cui, per effetto della revoca disposta a danno di uno o più beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei contraenti, il programma subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi;
 - n. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dall'Accordo e, più in generale, dalla normativa di riferimento;
 - o. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli;
 - p. in caso di esito negativo delle verifiche delle variazioni al Programma proposte.
7. Nel caso in cui nei 5 anni successivi all'ultima erogazione, l'impresa non conservi i livelli occupazionali così come approvati in Accordo, i criteri di revoca sono i seguenti:
 - fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede ad una revoca parziale pari al 50% del contributo concesso su tutti i progetti;

- oltre il 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a 6 mesi continuativi, si procede ad una revoca totale di tutti i contributi concessi.
8. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione:
 - d. il finanziamento agevolato verrà risolto di diritto con conseguente decadenza dal beneficio del termine;
 - e. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento determinato dalla BCE vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.
 9. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:
 - a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
 - b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;
 - c. il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla BCE, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca.
 10. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nei termini richiesti, si procederà alla revoca d'ufficio.

Resta inteso che si procederà anche in tutti i casi qui non esplicitamente previsti ma che possono ricondursi ad inadempimenti del beneficiario rispetto alle previsioni del presente bando.

Art.15 - Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa

1. Eventuali richieste di variazioni rilevanti e sostanziali al Programma di investimento originario o riguardanti i soggetti beneficiari devono essere comunicate prioritariamente dal soggetto proponente alla Regione Emilia-Romagna.
2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
3. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, la Regione Emilia-Romagna con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento e dei singoli interventi che lo compongono.
4. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, la Regione Emilia-Romagna dispone la revoca delle agevolazioni.
5. I singoli progetti potranno avere variazioni delle singole voci di spesa fino ad un 20% in aumento fermo restando il valore complessivo dei singoli progetti. Variazioni superiori o variazioni parziali negli obiettivi dovranno essere richiesti formalmente e potranno comportare una rivalutazione.
6. Il Programma va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del Programma stesso se non nei casi previsti. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.
7. Sono ammesse le operazioni attive da parte dell'impresa e le operazioni passive solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria.
8. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che vedono la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che vedono il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il Programma e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli

impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale e, se del caso, verso la Commissione europea. Dovrà essere presentata apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Tali operazioni saranno valutate dal Nucleo di Valutazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della domanda.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

9. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:
 - qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
 - qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.
10. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
11. I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
12. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa.
13. In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, sia durante il Programma che nel periodo previsto per i controlli indicati all'art. 14, il Programma viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti precedentemente. In questo caso, dopo le verifiche previste non sarà necessaria una rivalutazione del Programma.

Parte V Informazioni agli investitori sulle opportunità del bando di gara

Art. 16 - Supporto agli investitori

1. Al fine di consentire la presentazione di domande compatibili con le richieste del presente bando e di evitare aggravii procedurali sugli investitori, precedentemente all'avvio del processo di valutazione, ERVET può accertare se l'interesse manifestato dall'impresa/dall'Aggregazione di imprese a realizzare un programma di investimento sul territorio regionale, avvalendosi delle opportunità previste dalla Legge n.14/2014, possa essere formalizzato in una proposta da presentare alla Regione Emilia-Romagna.
2. Tale verifica preliminare riguarda la sussistenza dei presupposti descritti agli artt. 1-4, per la successiva presentazione formale della domanda finalizzata alla stipula di un "Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese" (ARIS), che sarà oggetto di specifica valutazione, sulla base dei criteri individuati all'art. 8.

3. L'esito di tale verifica preliminare, se positivo, non precostituisce titolo ad un esito favorevole del successivo procedimento; se negativo, non preclude al Proponente la facoltà di presentare la domanda.
4. Per la presentazione formale dell'accesso all'Accordo, il Proponente e gli eventuali altri soggetti coinvolti utilizzano l'apposita modulistica resa disponibile dalla Regione e possono avvalersi dell'assistenza di ERVET per quanto concerne l'illustrazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.
5. Per informazioni relative a questo bando ci si può rivolgere a Ervet, al seguente numero telefonico 051-6450411.
6. ERVET informa trimestralmente la Regione Emilia-Romagna sugli incontri e sui quesiti ricevuti in questa fase preliminare.

Art. 17 - Informazioni sul procedimento amministrativo

- 1 Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato mediante richiesta scritta motivata alla: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica – via A. Moro, 44 – 40127 Bologna.
- 2 L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art 5 c.2 del DPR 352/1992, gli estremi dei documenti in relazioni ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedete, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
- 3 L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Emilia-Romagna – Direzione Attività Produttive, Commercio e Turismo - Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
- 4 Il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica.
- 5 I provvedimenti qui descritti potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione di contributi alle imprese di cui al presente Bando per Programmi di Investimento. Per garantire l'efficienza del servizio, i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. **Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dei dati personali comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a.** il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b.** l'importo;
- c.** la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d.** l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e.** la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f.** il link all'intervento selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

7. **Diritti dell'Interessato**

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Parte VI Definizioni e requisiti

Art. 19 - Unità locale, impresa

1. L'impresa con unità locale già presente sul territorio nazionale dovrà possedere, al momento della domanda di accesso all'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo, i seguenti requisiti, la cui verifica sarà accertata tramite certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente ed altri organismi ed enti competenti per territorio (casellario giudiziario, Inail, Inps, ecc.) alla data di presentazione della domanda, o da certificazione equivalente:
 - a. essere regolarmente costituita ed iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
 - b. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
 - c. essere attiva e non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
 - d. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
 - e. possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - f. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - g. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF");
 - h. dichiarare di possedere i titoli abilitativi di competenza con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);

- i. dichiarare, se del caso, di disporre delle certificazioni ambientali di competenza con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000).
2. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.
3. Le imprese debbono avere almeno già tre bilanci approvati.
4. Per unità locale produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione dell'intervento e/o Programma di investimento.
5. Per riconversione di un'unità produttiva esistente, si intende sia la diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza, sia l'adattamento di impianti e attrezzature a nuovi tipi di produzione in funzione di esigenze di mercato e/o del progresso tecnologico.

Art. 20 - Programma di investimento, addetti, ULA, anno a regime e impatto occupazionale

1. Per **programma di Investimento** si intende:
 - a. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
 - b. l'acquisizione di attivi appartenenti ad una unità produttiva che sia stata chiusa o che sarebbe stata chiusa senza tale acquisizione, e sia acquistata da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non configurino una continuità con l'impresa precedente. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.
2. Per **addetti** si intendono le unità lavorative annue (U.L.A.) relative all'unità locale per la quale si è presentata la domanda.
3. Per **ULA** si intende il numero di persone che durante l'anno a regime hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali è contabilizzato in frazioni di ULA. Il numero di addetti dell'anno a regime deve rispettare quanto riportato nell'Accordo sottoscritto, salvo quanto previsto all'art. 15 "Varianti del Programma di investimento e operazioni straordinarie" del bando.
4. Per **anno a regime** si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento, come definito all'articolo 2 del presente bando.
5. Per **impatto occupazionale**, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 (definizione di ULA), si intende la somma dei nuovi addetti creati nell'unità locale nell'anno a regime. Nel caso di ampliamenti o di diversificazione funzionale, gli ULA a regime saranno misurati sugli addetti già attivi in RER alla data dell'avvio dell'investimento, verificati nei confronti del soggetto/soggetti che realizza/no l'investimento.

Art. 21 - Durata del programma di investimento

1. I suddetti interventi del Programma non devono risultare avviati prima della richiesta di cui al precedente articolo 10, comma 1. L'avvio del programma d'investimento deve comunque avvenire entro il termine massimo di 3 mesi dalla pubblicazione sul BURERT dell'Accordo, salvo maggior termine stabilito dal medesimo.
2. L'investimento deve essere mantenuto nella unità operativa oggetto della stipula dell'ARIS per almeno 5 (cinque) anni dal suo completamento. Si intende per "completamento" la data dell'ultima erogazione dei contributi relativa al programma di investimento presentato.

Art. 22- Tipologia di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento

1. Gli aiuti di stato previsti dal presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Nel caso di beneficiari non rientranti nella definizione di PMI e ove la categoria di aiuti del GBER sia rivolta alle sole PMI, gli aiuti sono concessi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) N.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
2. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis".
3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare nella modulistica i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni).
4. In sede di rendicontazione si verificheranno le avvenute concessioni delle precedenti richieste in "de minimis" dichiarate in sede di domanda.
5. Per ogni tipologia di aiuto prevista, di seguito si riportano l'intensità e l'entità massima del contributo.

AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO

FINALITÀ DELL'AIUTO	Intensità ed entità massima del contributo per tipologia e localizzazione di impresa
Attività di ricerca e sviluppo	Ricerca industriale: 50% Sviluppo sperimentale: 25% Contributo Max 4 milioni per progetto
Innovazione delle PMI	Brevetti e consulenze: 50% Personale altamente qualificato: 50% Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
Investimenti nelle aree assistite	30% piccole imprese – max 1,5 milioni di euro 20% medie imprese – max 1,5 milioni di euro 10%: Grandi imprese solo per nuove attività – max 3 milioni di euro
Investimenti delle PMI	Piccole imprese: 20% Medie imprese: 10% Max 1 milione di EUR per impresa e per progetto di investimento

Acquisto servizi di consulenza per le PMI	50% dei costi sostenuti da PMI Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
Investimenti per l'efficienza energetica	30% grandi imprese 40% medie imprese 50% piccole imprese + 5% aree assistite* Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
Cogenerazione ad alto rendimento	45% grandi imprese 55% medie imprese 65% piccole imprese + 5% aree assistite* Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	30-45% grandi imprese 40%-55% medie imprese 50%-65% piccole imprese + 5% aree assistite* Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
Teleriscaldamento e teleraffreddamento: costruzione impianti e reti di distribuzione	45% grandi imprese 55% medie imprese 65% piccole imprese + 5% aree assistite* Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
Riciclo e riutilizzazione di rifiuti (oltre lo stato dell'arte)	35% grandi imprese 45% medie imprese 55% piccole imprese + 5% aree assistite* Max 1 milione di EUR per impresa e per progetto
Aiuti alla formazione***	50% + 10% per svantaggiati o disabili + 10-20% per PMI (max. 70%) Max 0,5 milioni di EUR per progetto di formazione
Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati****	50% del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore svantaggiato; 50% dei costi legati all'assistenza fornita al lavoratore svantaggiato; per 12 mesi (24 per lavoratori molto svantaggiati) Max 1 milione di EUR per impresa e per anno
Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili****	75% del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore disabile; 100% dei costi aggiuntivi finalizzati ad assistenza e sostegno al lavoratore disabile Max 1 milione di EUR per impresa e per anno
Aiuti agli Investimenti in infrastrutture di ricerca	50% Max 1, 5 milioni di EUR per impresa/ infrastruttura

* Le aree assistite nella Regione Emilia-Romagna sono le seguenti: i Comuni della Provincia di Ferrara: Ferrara (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Masi Torello, Ostellato e Comacchio ed i Comuni della Provincia di Piacenza: Piacenza (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Caorso e Monticelli d'Ongina

** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all'art., 38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2 e 47.7

*** nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015

**** nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 412 del 23 aprile 2015

6. Sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Decisione SA.38930 (2014/N) - ITALIA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020

Comune di Ferrara

37; 134; 160; 169; 308; 310; 311; 358; 359; 389; 390; 391; 392; 393; 431; 489; 491; 492; 493; 494; 501; 503; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 562; 566; 567; 571; 582; 583; 593; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 628; 629; 630; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 648; 649; 650; 651; 652; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 667; 668; 688; 694; 702; 712; 713; 714; 715; 718; 719; 720; 721; 723; 724; 725; 734; 754; 773; 774; 775; 777; 780; 782; 783; 784; 788; 790; 796; 797; 798; 799; 815; 832; 834; 836; 837; 840; 841; 851; 853; 869; 870; 871; 901; 902; 903; 916; 917; 918; 924; 925; 926; 927; 928; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 944; 945; 946; 947; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1029; 1031; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1062; 1065; 1066; 1067; 1068; 1072; 1073; 1074; 1075; 1077; 1078; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248; 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287; 1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294; 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398; 1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1438; 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447; 1448; 1449; 1450; 1451; 1452; 1453; 1454; 1455; 1456; 1457; 1458; 1459; 1460; 1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1466; 1467; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476; 1477; 1478; 1479; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1488; 1489; 1490; 1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1511; 1512; 1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536; 1537; 1538; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680; 1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703; 1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764; 1765; 1766; 1767; 1768; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775;

1776; 1777; 1778; 1779; 1780; 1781; 1782; 1783; 1784; 1785; 1786; 1787; 1788; 1789; 1790; 1791; 1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798; 1799; 1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 1829; 1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1854; 1855; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1874; 1875

Comune di Piacenza

28; 29; 47; 48; 49; 50; 74; 75; 104; 105; 106; 108; 110; 134; 135; 153; 154; 155; 166; 167; 169; 170; 171; 177; 201; 202; 203; 212; 213; 223; 224; 225; 227; 228; 234; 235; 236; 237; 248; 251; 252; 256; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 294; 295; 296; 297; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 318; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 369; 377; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 447; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 587; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 788; 789; 790; 803; 805; 808; 813; 820; 824; 828; 830; 838; 848; 853; 856; 859; 868; 870; 872; 876; 880; 881; 883; 888; 890; 900; 902; 904; 905; 906; 907; 908; 911; 912; 914; 916; 919; 921; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 938; 939; 940; 942; 943; 946; 947; 948; 949; 950; 961; 972; 974; 988; 989; 1004; 1015; 1016; 1017; 1018; 1023; 1024; 1027; 1028; 1029; 1037; 1045; 1048; 1051; 1054; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1089; 1092; 1093; 1096; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1118; 1119; 1120; 1121; 1127; 1129; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240

Per quanto non specificato si applicano le definizioni dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e le disposizioni specifiche degli articoli pertinenti di detto Regolamento richiamati nelle tabelle incluse nel presente articolo.

La Regione Emilia-Romagna sostiene gli interventi di cui al presente articolo attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale e/o contributi sugli interessi di finanziamento, anche attraverso fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore.

Art. 23 - Obblighi di informazione e comunicazione

Ai fini del rispetto sia del principio di trasparenza delle procedure che di quanto previsto all'art. 9 del GBER, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/>. <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>.

Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che, nel caso di utilizzo di fondi SIE (Fondi strutturali e investimenti europei), l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Art. 24 - Spese ammissibili

AIUTI A FAVORE DELLA RICERCA E SVILUPPO

FINALITÀ DELL'AIUTO	SPESE AMMISSIBILI
Attività di ricerca e sviluppo	<p>Spese per nuovo personale di ricerca, assunto a tempo indeterminato, dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche. Per le sole aziende appartenenti agli ambiti produttivi della priorità B individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) saranno ammesse anche altri tipi di laurea purché strettamente connesse all'attività di ricerca prevista;</p> <p>Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% del totale del progetto;</p> <p>Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato o con esperienza inferiore a 10 anni. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% della spesa indicata al precedente punto ;</p> <p>Spese per l'acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento o al costo della locazione, per la durata del progetto e in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a €.500,00 ;</p> <p>Spese per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, servizi di consulenza ed i servizi equivalenti di carattere tecnico-scientifico utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione;</p> <p>Realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota: spese per materiali e lavorazioni direttamente imputabili alla produzione del prototipo, dimostratore o impianto pilota, nella misura massima del 20% del costo totale del progetto. In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, e loro lavorazioni. Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti e comunque componenti il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 €. Si precisa che sono esclusi materiali di consumo di qualunque genere;</p> <p>Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese da 1 a 3. Il metodo di calcolo delle spese indirette è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 1, lettera b) "Finanziamento a tasso forfetario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) 1303/2013;</p>

Innovazione per le PMI	Brevetti (ottenimento, convalida e difesa) Altri attivi immateriali Servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione Personale altamente qualificato
Investimenti nelle aree assistite e/o delle PMI	Opere e Infrastrutture specifiche aziendali, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili Macchinari Impianti Attrezzature varie Programmi informatici Brevetti Licenze Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi Costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni
Acquisto servizi di consulenza per le PMI	Servizi di consulenza connessi al progetto d'investimento prestati da consulenti esterni
Investimenti per l'efficienza energetica e l'impatto ambientale	Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all'intervento specifico e volti ad adattare i metodi di produzione Programmi informatici Brevetti Licenze Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi Servizi di consulenza connesse all'intervento per adattare i metodi produzione (solo per le PMI)
Formazione	Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1568 del 2 novembre 2011 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 20 luglio 2015
Assunzione di lavoratori svantaggiati	Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 23 aprile 2015
Occupazione di lavoratori disabili	
Investimenti in strutture di ricerca	Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di edificazione di nuovi immobili Impianti Attrezzature Programmi informatici Brevetti Licenze Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie

* Le aree assistite nella Regione Emilia-Romagna sono le seguenti: i Comuni della Provincia di Ferrara: Ferrara (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Masi Torello, Ostellato e Comacchio ed i Comuni della Provincia di Piacenza: Piacenza (sezioni censuarie escluso il centro storico specificate in coda alle tabelle), Caorso e Monticelli d'Ongina

** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all'artt. 38.3.b, 40.4, 41.6.b, 46.2 e 47.7